

Regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche e pro loco

(D.Min.Finanze n. 473/99; Circ.Min.Fin. n. 231/E, 06/12/99; D.M. 10/11/99; art. 25, L. 133/99; L. 398/91)

Le associazioni senza fine di lucro, le pro - loco e le associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, possono, se in possesso di determinati requisiti, optare per un **regime tributario forfetario** diverso da quello utilizzabile da tutti gli enti non commerciali, previsto dall'art. 109 bis TUIR.

Requisiti :

- assenza scopo di lucro: (art. 87, c. 1, lett. C, DPR 917/86)
- attività dilettantistica (definita secondo le norme vigenti)
- limite di proventi commerciali (proporzionato alla durata del periodo d'imposta) :

Nel periodo d'imposta precedente coincidente con l'esercizio sociale dell'associazione, devono aver conseguito proventi dall'esercizio di attività commerciale (determinati per cassa) per un importo non superiore a:

Proventi	Esercizio precedente	Fonti normative
100.000.000	1991	-----
105.300.000	1992	D.P.C.M. 14/12/93
110.000.000	1993	
114.510.000	1994	D.P.C.M. 24/11/94
119.892.000	1995	D.P.C.M. 07/11/95
125.647.000	1996	D.P.C.M. 12/12/96
128.411.000	1997	D.P.C.M. 28/11/97
130.594.000	1998	D.P.C.M. 10/11/98
360.000.000	DAL 2000	art. 25 L. 133/99

Tali proventi sono determinati computando i **proventi di natura commerciale** e le **sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio di attività commerciali**

Non sono invece computabili : i redditi esenti da imposta, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, i redditi soggetti ad imposta sostitutiva, l'IVA sugli acquisti forfetizzata, le indennità di preparazione e promozione, i corrispettivi delle cessioni di beni patrimoniali, i proventi derivati da prestazioni di servizi senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

▪ Esercizio dell'opzione :

L'opzione si desume dall'**effettivo comportamento del contribuente**, tenendo comunque presente che vi è l'obbligo di comunicare la scelta **barrando la corrispondente casella nella prima dichiarazione IVA successiva** alla scelta del regime forfetario.

Inoltre vi è l'obbligo di darne **comunicazione all'Ufficio delle entrate** (entro 30 giorni) e, qualora vengano svolte manifestazioni spettacolistiche, anche **alla S.I.A.E.**

In pratica le opzioni relative ad un determinato anno devono essere comunicate con la dichiarazione da presentare nell'anno successivo.

L'opzione **diventerà operativa nel mese successivo l'avvenuta dichiarazione** (ovvero nel caso in oggetto all'inizio dell'anno o dell'attività).

L'opzione ha valenza per un periodo di **almeno tre anni** fino a quando non viene revocata.

▪ Cessazione di un requisito :

Nel caso in cui durante l'esercizio venisse a cessare un requisito fondamentale per il regime forfetario si dovrà considerare l'esercizio stesso come spezzato in due: nel primo periodo verrà considerato il regime forfetario, nel secondo (iniziante il mese successivo alla cessazione dei requisiti) invece si tornerà al regime ordinario, senza agevolazioni.

AGEVOLAZIONI IVA

• I soggetti che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di:

- ⇒ fatturazione
- ⇒ registrazione
- ⇒ tenuta e conservazione registri IVA
- ⇒ liquidazioni periodiche
- ⇒ versamenti periodici
- ⇒ redazione e presentazione della dichiarazione annuale IVA

Se in ogni caso decidessero comunque di emettere fattura, sono tenuti a rispettare le norme vigenti (numerazione progressiva per anno solare e conservazione)

Le associazioni interessate possono compensare i versamenti effettuati in eccedenza nel 1999 a partire dalle liquidazioni periodiche successive a quella data.

• determinazione forfetaria dell'imposta : per la determinazione dell'imposta da versare all'ammontare dell'IVA sulle operazioni imponibili viene applicata una **detrazione forfetizzata in misura pari a 2/3**, per l'anno 1998 e 1999 (**50%, a partire dal 2000**), dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli.

Nel caso in cui vengano effettuate anche *prestazioni di sponsorizzazione e cessione o concessione di diritti televisivi, e/o ripresa radiofonica*, la detrazione è forfetizzata ad **1/10** dell'imposta relativa alle operazioni stesse **per le sponsorizzazioni** ed a **1/3 per la cessione o concessione dei diritti di ripresa televisiva**.

Le altre operazioni relative all'organizzazione di spettacoli, ma non soggette all'imposta sugli spettacoli, spetta una detrazione di **1/10** dell'imposta relativa alle operazioni stesse.

In pratica il **calcolo dell'IVA da versare** avverrà secondo il seguente schema:

$$\text{IVA DA VERSARE} = \text{Base imponibile IVA} * \text{Aliquota IVA} * (1 - 2/3)$$

dove :

- la **base imponibile IVA** = è la stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli;
- I **2/3** rappresentano la detrazione forfetizzata;

AGEVOLAZIONI IRPEG

- **Calcolo del reddito imponibile**

Non concorrono a formare il reddito imponibile :

- i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità;

Tale esclusione opera a condizione che i suddetti proventi **siano percepiti in via occasionale e saltuaria**, siano inerenti ad un numero complessivo non superiore a **due eventi per anno** e non siano superiori a **L. 100.000.000** (D.M. 10/11/1999).

Il reddito imponibile viene determinato **applicando il coefficiente di redditività del 3%** (6% fino al 1998) **ai proventi di natura commerciale** ed **aggiungendo** successivamente l'ammontare delle **plusvalenze patrimoniali**.

- **ESEMPIO PRATICO**

Ammontare dei proventi da attività commerciale : (RICAVI + SOPRAVVENIENZE ATTIVE)	100.000.000	X
Coefficiente di redditività	3%	=
Reddito da attività commerciale	3.000.000	+
Plusvalenze patrimoniali	600.000	=
Reddito imponibile	<u>3.600.000</u>	

NORMATIVA IRAP

Occorre dunque distinguere tra:

- associazioni sportive dilettantistiche che svolgono solo attività non commerciali (solo attività istituzionali);
- ass. sportive dilet. che svolgono anche attività non commerciali (ad attività mista);
- ass. sportive dilet. che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;

- Nella prima ipotesi la **base imponibile** è determinata dalla somma delle seguenti voci di costo (ex art. 10, c. 1, D.Lgs. 446/97) :

- retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
- redditi assimilati al lavoro dipendente;
- compensi per le collaborazioni coordinate e continuative;
- compensi per le attività di lavoro autonomo ed occasionale;

- Nel secondo caso (attività mista) si hanno invece **due basi imponibili** che vanno sommate e a cui si deve applicare l'aliquota del 4,25% :

1. per l'attività istituzionale (determinata come nel primo caso suesposto)
2. per l'attività commerciale che si determina nel seguente modo (art. 5, c. 2, D.Lgs. 446/97) :

ricavi + proventi + altri componenti reddituali classificabili tra il valore della produzione - sommatoria di alcuni costi di produzione
--

I **costi promiscui**, non imputabili né all'attività istituzionale né all'attività commerciale, vanno imputati alle due parti sulla base del *rapporto tra i ricavi e proventi dell'attività commerciale e tutti i ricavi e proventi*.

Per la determinazione della base imponibile dell'attività istituzionale l'ammontare delle retribuzione e dei compensi deve essere ridotto pro quota dell'importo riferibile all'attività commerciale.

Ai fini della determinazione della base imponibile dell'attività commerciale, anche per le associazioni sportive dilettantistiche sono indeducibili i seguenti costi :

- i costi di lavoro dipendente;
- i compensi per il lavoro autonomo occasionale;
- i compensi per le collaborazioni coordinate e continuative;
- i compensi assimilati al lavoro dipendente;
- gli interessi passivi ed altri oneri finanziari;
- le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari;

- Nel caso di enti in regime forfetario (art. 17, c. 2. D.Lgs. 446/97) : per la determinazione della base imponibile, *il reddito calcolato forfetariamente deve essere aumentato dei costi indeducibili succitati* (costi di lavoro dipendente, interessi passivi, ecc...);

ADEMPIMENTI CONTABILI

- i proventi derivanti dall'attività di organizzazione di spettacoli devono essere annotati in distinte di incasso;
 - i proventi non soggetti all'imposta sugli spettacoli, devono essere annotati sulle dichiarazioni di incasso;
- ↓
- Registro preventivamente vidimato e numerato dalla SIAE
- redazione annuale di un rendiconto economico e finanziario;

I soggetti che optano per il regime forfetario sono **esclusi** dall'obbligo della tenuta di :

- libro giornale;
- libro inventari;
- scritture ausiliarie;
- registro dei beni ammortizzabili;

Devono invece comunque adempiere ai seguenti obblighi :

- tenere i registri previsti dalla legislazione del lavoro;
- presentare la dichiarazione annuale dei redditi e IRAP;
- assolvere gli adempimenti dei sostituti di imposta (770, effettuazione versamenti e ritenute);

Gli enti non commerciali in oggetto devono conservare copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti fino al 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Tassazione dei compensi corrisposti

Le società sportive dilettantistiche, all'atto della corresponsione di compensi (ad atleti, allenatori, direttori sportivi e tecnici, accompagnatori, ecc...) per la promozione dell'attività sportiva dilettantistica (comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari), se eccedenti **L. 90.000 per ciascuna prestazione** e comunque superiori all'importo massimo complessivo di **L. 6.000.000 per anno**, devono operare una **ritenuta a titolo d'imposta** fissata nella misura del primo scaglione di reddito (**18,5%**), maggiorata delle addizionali IRPEF. Vengono **esclusi** da tale agevolazione i compensi erogati a : artisti e professionisti di cui all'art. 49, c. 1, TUIR; esercenti attività d'impresa di cui all'art. 51, c. 1, TUIR; propri dipendenti assunti per lo svolgimento di attività amministrative o gestionali.

- somma erogata \leq a L. 90.000 per prestazione \implies nessuna ritenuta;
- somma erogata $>$ a L. 90.000 per prestazione \implies ritenuta a titolo d'imposta; (18,5% + addizionali Irpef)
- prestazioni $>$ a L. 6.000.000 complessivi annui \implies ritenuta a titolo d'imposta; (18,5% + addizionali Irpef)

• **obblighi di certificazione :**

- *beneficiari dei compensi* : nessun obbligo di dichiarazione;
- *soggetti eroganti* : certificazione compensi corrisposti e presentazione mod. 770;

Detrazioni per erogazioni liberali alle società in oggetto

- le **persone fisiche** possono detrarre dall'imposta lorda IRPEF un importo corrispondente al **19%** delle erogazioni liberali in favore di questi soggetti, fino al **limite massimo di L. 1.000.000**;
- le **società soggette ad IRPEG** possono detrarre il **19%** dello stesso onere di cui sopra, però fino al **limite massimo di L. 500.000** per periodo d'imposta;

Versamenti e pagamenti

Le seguenti operazioni devono essere effettuate tramite **c/c bancari o postali, carte di credito o bancomat** (art. 4, D.M. 473/99) :

- **versamenti non inferiori a L. 100.000** a favore di associazioni sportive dilettantistiche (erogazioni liberali, contributi, quote sociali, ecc...);
- **pagamenti non inferiori a L. 100.000** effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche per operazioni inerenti l'attività istituzionale;